

Bur n. 6 del 19/01/2010

Veterinaria e zootecnia

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3895 del 15 dicembre 2009

Rabbia silvestre nel territorio della regione del Veneto. Vaccinazione dei cani.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Sandro Sandri di concerto con l'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Nell'ottobre del 2008, a distanza di quasi 13 anni dall'ultimo caso di rabbia diagnosticato in Italia in una volpe in provincia di Trieste, la rabbia silvestre ha fatto la sua ricomparsa in alcuni comuni del nord-est della regione Friuli Venezia Giulia.

Dal novembre 2009, l'epidemia di rabbia silvestre si è estesa anche alla Regione Veneto: il 17 novembre 2009 un cane di proprietà non vaccinato nei confronti della rabbia è risultato positivo nel comune di Lozzo di Cadore (BL).

A questo caso sono seguite ulteriori positività per rabbia riscontrate in alcuni comuni della provincia di Belluno, in un totale (alla data del 4/12/09) di 13 volpi, un tasso, un asino e due cani.

Per fronteggiare tale emergenza sanitaria, che riveste un ruolo di estrema importanza nel campo della Salute Pubblica umana, trattandosi di una grave zoonosi, la Regione del Veneto ha istituito un apposito Gruppo di lavoro comprendente esperti rappresentanti dei Servizi Veterinari Regionali, delle Aziende ULSS coinvolte, del Centro di Referenza Nazionale della Rabbia e dell'IZS delle Venezie. Compiti principali sono da un lato la predisposizione della campagna di vaccinazione delle volpi, che rappresenta la principale modalità atta a impedire e/o contenere la propagazione della rabbia silvestre, dall'altro la organizzazione, nelle aree a rischio, di un piano di vaccinazione obbligatoria dei cani, che possono rappresentare la principale fonte di contagio per l'uomo.

Il 24 novembre 2009 la Regione del Veneto ha prontamente emanato l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251, contenente misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto, misure riconfermate poi dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 26 novembre 2009 e in linea con analoghi provvedimenti adottati dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Tale Ordinanza, infatti, prevede alcune disposizioni sanitarie obbligatorie, come il divieto di circolazione di cani in ambienti agro-silvo pastorali dei territori regionali considerati "a rischio immediato di rabbia" (provincia di Belluno e alcuni comuni della provincia di Treviso) e la vaccinazione obbligatoria pre-contagio a carico dei proprietari di tutti i cani residenti nelle province di Belluno e Treviso e in taluni comuni delle province di Vicenza e Venezia. I cani che vengono introdotti o che transitano nei citati territori devono essere preventivamente vaccinati da almeno 21 giorni.

Per eradicare la rabbia dal territorio regionale un importante strumento di conoscenza della popolazione canina è rappresentato dall'anagrafe canina regionale, istituita presso il Centro Regionale di epidemiologia veterinaria con Deliberazione della Giunta Regionale 06 aprile 2004, n. 887; attraverso la sua consultazione, tra l'altro, è possibile stimare che la popolazione canina residente nelle zone, in cui è prevista la vaccinazione obbligatoria, è di circa 200.000 unità. Poiché la vaccinazione antirabbica, da tempo, è obbligatoria solo per i cani che si recano

all'estero e per i quali viene rilasciato un apposito passaporto (10 % circa dei cani anagrafati), ad oggi solo una limitata percentuale di cani è stata sottoposta a profilassi antirabbica. Pertanto, per completare il più celermente possibile le operazioni di vaccinazione, possibilmente anche prima del 31 gennaio 2010, termine previsto dalla citata ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, è necessario coinvolgere, oltre alle varie amministrazioni locali, tutte le componenti della veterinaria pubblica e privata.

Tale vaccinazione, infatti, per essere effettuata con la necessaria rapidità richiede il coinvolgimento sia dei veterinari libero-professionisti che dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS.

L'emergenza rabbia, peraltro, potrebbe essere una importante occasione per aggiornare l'anagrafe canina (verifica delle iscrizioni: decessi, passaggi di proprietà, ecc. e nuove iscrizioni) considerando, inoltre, la necessità che la vaccinazione non venga intesa dai proprietari dei cani come una nuova "tassa" cui sottostare, poiché ciò esporrebbe la collettività al rischio di un aumento dell'abbandono degli animali che, oltre a rappresentare un chiaro pericolo per la presenza di rabbia silvestre, rimane una piaga sociale e costituisce, per le amministrazioni locali, una consistente voce di spesa nei relativi bilanci.

In occasione della stesura delle linee guida per l'identificazione dei cani (DGR 887/2004), per favorire da parte dei proprietari l'applicazione dei microchip, erano state concordate con i veterinari liberi professionisti, delle tariffe agevolate in considerazione dell'importanza che riveste tale attività per la sanità veterinaria pubblica.

In modo analogo, al fine di incrementare il numero dei cani vaccinati, l'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare ha operato per promuovere e individuare un accordo con gli Ordini provinciali dei Veterinari, con la Federazione regionale degli Ordini Provinciali, le associazioni e le organizzazioni sindacali dei veterinari liberi professionisti e per individuare delle tariffe "calmierate" applicabili da parte dei veterinari liberi professionisti, in modo che gli stessi possano vaccinare i cani dei propri clienti, ricevendo un contributo regionale di 5,00 euro, a condizione che applichino una tariffa calmierata pari a 20,00 euro, comprensivi di IVA, ENPAV e costo del vaccino in considerazione della "importanza" che riveste tale malattia per la sanità pubblica. La citata Unità di Progetto dovrà predisporre le modalità operative con cui le Aziende ULSS dovranno provvedere alla liquidazione di tali importi ai veterinari liberi professionisti, a fronte della trasmissione da parte dei liberi professionisti delle attestazioni di vaccinazione (Modelli 12) e della relativa copia di ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo di 20,00 euro, comprensivi di IVA e ENPAV. I rappresentanti degli Ordini dei veterinari hanno convenuto sulla necessità di rendere volontaria l'applicazione di tale tariffa da parte dei loro iscritti.

Parallelamente, per incentivare e, quindi, assicurare una adeguata copertura vaccinale della popolazione canina, è necessario prevedere un analogo contributo ai Servizi veterinari delle Aziende ULSS, finalizzato a consentire l'acquisto del vaccino necessario con procedura di urgenza, nonché acquisire il personale veterinario libero professionista da incaricare all'effettuazione delle vaccinazioni ed il personale amministrativo necessario alle relative operazioni di identificazione dei cani, loro contenimento e rilascio delle relative documentazioni; tale personale potrebbe essere messo a disposizione dall'Aziende ULSS e/o da altre amministrazioni locali (comuni).

Inoltre, compito delle Aziende ULSS saranno la definizione di un calendario di giornate di vaccinazione con l'indicazione delle relative sedi, dove l'equipe formata da un veterinario e da due amministrativi provvederà ad effettuare le vaccinazioni, la gestione delle pratiche amministrative per la registrazione delle vaccinazioni in banca dati e per la corresponsione ai veterinari liberi professionisti del contributo regionale.

Con il contributo regionale per ogni cane vaccinato si ritiene di poter garantire la copertura vaccinale di almeno il 50% della popolazione canina residente nelle aree in cui è obbligatoria la vaccinazione, per un costo previsto a carico della Regione del Veneto di circa 500.000,00 euro, da impegnare con successivo provvedimento.

Di conseguenza, si propone alla Giunta Regionale di voler approvare la decisione di contribuire con un importo pari a 5,00 euro alle spese di vaccinazione di ogni cane indifferentemente vaccinato dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS o dai veterinari liberi professionisti che

applichino le tariffe sopra descritte.

Si ritiene, infine, necessario stabilire a carico dei proprietari di animali che intendano avvalersi delle strutture/organizzazione delle Aziende ULSS interessate dall'obbligo di vaccinazione, un contributo di 5,00 euro per le spese di vaccinazione.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 08 febbraio 1954, n. 320;

VISTO in particolare l'art. 90 del DPR 320/1954;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 24 novembre 2009, n. 251, misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26 novembre 2009;]

delibera

1. di stabilire un contributo a carico della Regione del Veneto di 5,00 euro per ogni cane che i veterinari liberi professionisti vaccinano a fronte di un costo, a carico dei proprietari, di 20,00 euro, comprensivi di IVA, ENPAV e costo del vaccino, quale importo da applicare alla vaccinazione dei cani residenti nei territori soggetti a vaccinazione antirabbica;
2. di stabilire un contributo a carico della Regione del Veneto di 5,00 euro per ogni cane che i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto vaccinano, nelle zone di vaccinazione obbligatoria;
3. di stabilire che è a carico dei proprietari dei cani vaccinati conformemente al precedente punto 2) un contributo di 5,00 euro per le spese sostenute per la profilassi antirabbica del loro cane;
4. di demandare al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare l'adozione degli atti relativi ad eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie al presente provvedimento, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa vigente.